



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Cinque Maurizio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>370</b>	<b>02/10/2023</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

Oggetto:

***FEP 2007-2013 mis. 1.5 Rettifica DDR 286 del 22.09.2022 e approvazione nuova versione  
Vademecum per definizione procedimenti di revoca-decadenza***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la UOD Caccia, Pesca e Acquacoltura della DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha adottato il Decreto Dirigenziale n. 286 del 22/09/2022 recante ad oggetto: *“PO FEP 2007-2013. MIS.1.5. Approvazione VADEMECUM per definizione procedimenti di revoca/decadenza”*;

**DATO ATTO** che:

- a) detto decreto è stato adottato nell'ambito delle attività legate al Programma Operativo Nazionale Pesca (FEP) per la programmazione 2007/2013;
- b) ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi Intermedi che, per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale;
- c) in particolare, detto decreto è stato adottato dalla Regione Campania, in qualità appunto di Organismo Intermedio, nell'ambito delle attività di attuazione della Misura 1.5 per diverse tipologie di aiuto di cui all'art. 27 del Reg. CE 1198/06;

**CONSIDERATO** che, tenendo conto delle più recenti decisioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania e Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello - si è reso necessario procedere alla modifica del documento **“ALLEGATO A”**, allegato al suddetto decreto n. 286 del 22/09/2022 per sopravvenute correzioni e considerazioni al fine di fornire un quadro omogeneo di applicazione dei provvedimenti definitivi di revoca/decadenza nei confronti dei percettori del premio della misura 1.5 inadempienti all'obbligo di riconversione professionale;

**RITENUTO, pertanto, di** dover procedere all'adozione di apposito provvedimento per la rettifica del Decreto Dirigenziale n. 286 del 22/09/2022, sostituendo l'allegato come indicato in dispositivo;

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rettificare il **Decreto Dirigenziale n. 286 del 22/09/2022**, approvando la **nuova versione del Vademecum** per la definizione dei procedimenti di revoca/decadenza sanzionatoria per mancata o ritardata riconversione professionale di cui alla misura 1.5 del FEP Campania 2007 – 2013 di cui all'allegato denominato **“ALLEGATO A”**, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare quant'altro previsto nel citato Decreto Dirigenziale n. 286 del 22/09/2022, e non modificato o aggiornato con il presente provvedimento;
3. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, a:
  - all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
  - all'UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
  - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione **“Amministrazione Trasparente”**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, e **“Opengov – Regione Casa di Vetro”**.

Il Dirigente  
dott. Maurizio Cinque

**VADEMECUM PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI  
REVOCA/DECADENZA PER MANCATA O RITARDATA  
RICONVERSIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA MISURA 1.5 DEL  
FEP CAMPANIA 2007 – 2013**

**SOMMARIO**

PARTE 1: CONTESTO NORMATIVO

PARTE 2: CRITICITA' VERIFICATE

PARTE 3: PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

PARTE 4: INDICAZIONI OPERATIVE

**Premessa**

Il presente documento è stato predisposto per coadiuvare il Referente della misura 1.5 e gli istruttori dei procedimenti di revoca/decadenza per mancata o ritardata riconversione professionale, avviati, o in corso di accertamento, circa le soluzioni da adottare nella varia casistica riguardante le situazioni soggettive dei beneficiari. Sono qui delineate le linee operative per l'esercizio del potere di revoca/decadenza applicando, in via analogica, i principi delineati dalle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti in decisioni che hanno riguardato beneficiari della misura in questione.

**1. Contesto normativo**

Il contesto normativo di riferimento è costituito principalmente dal Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Fondo Europeo per la Pesca «FEP» ed è stato definito il quadro degli interventi di sostegno della Comunità Europea a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne per il periodo 2007-2013.

Con il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 sono state disciplinate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.

1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo per la Pesca.

Con la Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007, la Commissione ha approvato la proposta di Programma Operativo Nazionale della pesca cofinanziato dal FEP.

L'Autorità di gestione del FEP 2007/2013 è l'Amministrazione Centrale - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Ai sensi dell'art. 58 paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 ha individuato le Regioni quali Organismi Intermedi che, per delega dell'A.d.G., sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale.

La Regione Campania ha svolto il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, sulla base dell'Accordo multiregionale del 18 settembre 2008, sottoscritto tra la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF e le Regioni, obiettivo convergenza e fuori convergenza, avente ad oggetto l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013, nonché della convenzione stipulata in data 29.3.2010 ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007.

Con DGR del 28.1.2008 n. 197 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d'atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013.

Con DGR del 30.5.2008 n. 942 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le "Linee d'azione Regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura e del Piano di Comunicazione del FEP Campania 2007-2013".

Con DGR del 6.8.2008 n. 1347 la Giunta Regionale ha approvato il Piano finanziario del FEP Campania 2007/2013, pari ad euro 98.094.470,00.

Con DGR del 2.8.2010 n. 582 la Giunta Regionale ha designato, quale

Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013, il Dirigente del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11, oggi corrispondente alla U.O.D. "Caccia, Pesca e Acquacoltura" c/o la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.

Con Decisione della Commissione Europea C (2010) 7914 dell'11 novembre 2010 è stato approvato il Programma Operativo revisionato, inerente all'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013.

La misura 1.5 del FEP è attuazione dell'art. 27 del Reg. n. 1198/2006, il quale è dedicato alla *"Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria"* ed è coerente con gli obiettivi della PCP – Politica Comune della Pesca - volti alla riduzione dello sforzo di pesca in modo da renderlo compatibile con le risorse disponibili, in coerenza con i punti 20 e 24 del Regolamento.

Il paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 27 riguarda, in particolare, le misure socio-economiche in favore dei pescatori professionali.

## **2. Criticità verificate**

L'Autorità di Gestione (MIPAAF), nella modifica del 2010 al Programma Operativo FEP, al termine della procedura scritta con il Comitato di Sorveglianza, attivata il 31/03/2010 e conclusa il 06/04/2010, per la Misura 1.5 ha stabilito che: *"Il premio sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa cancellazione dal registro dei pescatori marittimi"* (pagina 88 del Programma Operativo).

Al termine della riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 marzo 2011, è stata approvata dall'AdG una Nota Metodologica sull'attuazione dell'art. 27 del Reg. n. 1198/2006, trasmessa con PEC del 16 marzo 2011, in cui sono previsti i seguenti requisiti:

- a. il premio di 40.000 euro è subordinato alla cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, in quanto implica l'abbandono definitivo della professione di pescatore;
- b. il premio è corrisposto, in un'unica soluzione, a prescindere dalla presentazione di un progetto di riconversione professionale, in virtù della sola cancellazione dal registro dei pescatori;
- c. i beneficiari possono riprendere l'attività di pesca trascorsi 5 anni dalla percezione del premio, previa restituzione dell'intero premio percepito;

Nella Nota Metodologica non è prevista la riconversione professionale dei pescatori.

L'Autorità di Gestione nazionale del P.O. FEP è intervenuta sulle compensazioni socio-economiche (art. 27 del Reg. n. 1198/2006) con la Nota Metodologica del 18 gennaio 2012, protocollo n. 1845, nella quale sostanzialmente ha confermato i requisiti contenuti nella precedente Nota del 2011.

Nel Bando della Misura 1.5 (adottato dalla Regione Campania con il Decreto dirigenziale n. 61 del 2 maggio 2011 e rettificato, poi, con successivo Decreto dirigenziale n. 67 del 9 maggio 2011) non è previsto l'impegno alla riconversione professionale, presente, invece, nei decreti di concessione sotto forma di impegno che il beneficiario assume e nella dichiarazione che ciascun aspirante (al premio) ha sottoscritto.

L'obbligo di avviare un'attività di riconversione professionale al di fuori della pesca professionale è stato inserito nel successivo bando della misura 1.5 approvato con D.D. n. 40 del 15.07.2013.

I beneficiari liquidati sulla misura 1.5 del FEP, per tutti i bandi pubblicati, risultano essere 509.

Gli elenchi dei beneficiari del premio, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli, sono stati inviati alle Capitanerie di porto della Regione Campania, nonché per il tramite del Ministero a tutte le

Capitanerie di Italia, deputate alla verifica del mantenimento dell'obbligo di non esercitare più l'attività di pescatore a seguito della cancellazione dal registro.

Dai controlli a campione eseguiti, in soli n. 46 casi è stato riscontrato che i beneficiari hanno regolarmente eseguito la riconversione professionale e, per alcuni di essi, la riconversione è avvenuta dopo il termine di 18 mesi.

In altri casi i beneficiari hanno comunicato, in alcuni casi prima dei 18 mesi ed in altri casi dopo, di non aver trovato lavoro.

Un'altra parte dei beneficiari ha comunicato di non poter lavorare per motivi di salute.

In altri casi i beneficiari non hanno comunicato nulla sulla riconversione professionale.

Sono stati rilevati alcuni casi di esercizio abusivo dell'attività di pesca da parte di soggetti beneficiari del premio a seguito degli accertamenti svolti dalla GdF su alcune pratiche della misura 1.5. Per questi ultimi è stata disposta la revoca del beneficio.

### **3. Pronunce della Corte dei Conti**

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – con sentenza n. 158/2019 ha ravvisato l'esistenza di responsabilità a carico dei percettori del premio di cui al Bando della Misura 1.5 adottato dalla Regione Campania con il Decreto dirigenziale n. 61 del 2 maggio 2011, rettificato con successivo Decreto dirigenziale n. 67 del 9 maggio 2011<sup>1</sup>, ed ha graduato la condanna dei pescatori beneficiari della misura 1.5 del FEP:

a) al risarcimento del danno<sup>2</sup> in favore della Regione Campania di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a carico dei

---

<sup>1</sup> Allo stesso modo sono stati condannati con sentenza n.158/2019 anche **OMISSIS** e **OMISSIS**, assegnatari del premio con il bando 2013 e parti del giudizio recante R.G. 79040.

<sup>2</sup> Il risarcimento del danno comminato dalla Corte dei Conti viene assimilato alla revoca/decadenza sanzionatoria del premio applicata dalla Regione nei procedimenti avviati autonomamente. A tal proposito a pag.57 della sentenza 158/2019 si legge: **“Nessun profilo di interferenza con il presente giudizio assumono i procedimenti di revoca avviati dalla Regione, che potranno semmai, ove fruttuosamente portati a termine, essere dedotti in fase esecutiva”**.

beneficiari che hanno fornito un'autocertificazione non veritiera in ordine al requisito soggettivo relativo all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal bando;

b) al risarcimento del danno in favore della Regione Campania di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a carico dei beneficiari per mancata riconversione professionale e mancata comunicazione alla Regione nel termine di 18 mesi dalla liquidazione, importo ridotto in considerazione dello *status* socioculturale dei percipienti;

c) al risarcimento del danno in favore della Regione Campania di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a carico dei beneficiari che, pur non essendosi riconvertiti professionalmente nei termini stabiliti, hanno comunque profuso uno sforzo in tal senso, seppur tardivamente e/o in ambito professionale non diverso da quello della pesca;

d) al risarcimento del danno in favore della Regione Campania di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a carico dei beneficiari che, pur non essendosi riconvertiti professionalmente nei termini stabiliti, per le scarse condizioni di scolarizzazione, hanno documentato di essersi avvalsi dell'intermediazione di una locale Cooperativa di pescatori, che avrebbe dovuto coadiuvarli nell'espletamento delle pratiche per i contributi in questione.

Detti principi sono stati sostanzialmente confermati dalla sentenza della Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 50/2021 e dalla sentenza della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 274/2022.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania si è pronunciata inoltre con le sentenze n. 168/20, 888/2021, 902/2021, 780/2022, 786/2022 e 914/2022 su casi simili.

#### **4. Indicazioni operative**

Nei successivi paragrafi si forniranno indicazioni sulla definizione dei procedimenti di revoca/decadenza dei contributi della misura 1.5 del FEP Campania 2007 – 2013 che non hanno ottemperato agli obblighi della riconversione professionale.

Tali indicazioni sono volte a fornire un quadro omogeneo di applicazione dei provvedimenti definitivi di revoca/decadenza nei confronti dei percettori del contributo della misura 1.5 inadempienti all'obbligo di riconversione professionale, tenendo conto anche della possibilità di usufruire della riduzione della somma da restituire, in analogia alle decisioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la regione Campania e Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello – in precedenza citate, secondo le medesime circostanze che hanno indotto la Corte a ridurre l'importo da risarcire.

Anche ai beneficiari condannati dal giudice penale per i reati di cui al 316 bis e 316 ter c.p. si applicheranno in via analogica i principi fissati nel Vademecum in merito alla restituzione delle somme, indipendentemente dal fatto che sia stato avviato o meno il procedimento di revoca/decadenza, in ragione della diversità dei presupposti sanzionatori. Fanno eccezione le sentenze penali definitive di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, in caso di costituzione di parte civile del danneggiato ex artt. 74 e 538 c.p.p., alle quali si darà pedissequa esecuzione.

Per le sentenze penali di assoluzione, invece, secondo i principi affermati dalla sentenza della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 274/2022, occorre distinguere: le sentenze di assoluzione irrevocabile (art. 652 c.p.p.) fanno stato ai fini della esclusione di responsabilità per danno erariale, mentre le altre che non consistono in pronunce assolutorie con formula piena, come la sentenza di non luogo a procedere resa dal GIP ai sensi dell'art. 425, comma 1, c.p.p., lasciano

intatta la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per illecito amministrativo.

Le sentenze definitive della Corte dei Conti, invece, avranno un'esecuzione pienamente conforme alla decisione, per cui non si applicherà in tali casi il presente Vademecum.

Si terrà conto, altresì, delle indicazioni scaturite dai procedimenti di accertamento seguiti dalla GdF, riguardanti soggetti non sottoposti al giudizio della Corte dei Conti ma per i quali residua il potere discrezionale di valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

#### **4.1: Termini**

Nei decreti di concessione emanati in attuazione del Bando della Misura 1.5 adottato dalla Regione Campania con il Decreto dirigenziale n. 61 del 2 maggio 2011 e rettificato, poi, con successivo Decreto dirigenziale n. 67 del 9 maggio 2011, è previsto l'impegno alla riconversione professionale, che il beneficiario assume con la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

L'obbligo di avviare un'attività di riconversione professionale al di fuori della pesca professionale è stato inserito direttamente nel successivo bando della misura 1.5, approvato con D.D. n. 40 del 15.07.2013.

Il "**Bando** di misura 1.5" allegato al **Decreto Dirigenziale n. 40 del 15/07/2013**, al punto 13, tra gli obblighi del beneficiario ha disposto che questi è tenuto *"ad avviare un'attività di riconversione professionale al di fuori della pesca professionale **entro 12 mesi** dalla data di **emissione del decreto di concessione**"* ed ha previsto, altresì, che *"eventuali ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo"*.

Il punto 4.2 dei decreti di concessione dispone invece *"l'impegno ad intraprendere un'attività lavorativa in un ambito diverso dalla pesca"*

*marittima, dandone comunicazione all'Amministrazione concedente entro 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione del contributo una tantum, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal contributo".*

Da un lato, quindi, il Bando prevede l'obbligo di intraprendere **un'attività lavorativa** in un ambito diverso dalla pesca marittima **entro 12 mesi** dall'emissione dello stesso, mentre dall'altro il decreto di concessione sancisce l'obbligo di comunicazione dell'avvenuta riconversione all'Amministrazione entro **18 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione del contributo una tantum, pena la decadenza del contributo.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n. 888 del 28/07/2021, ha previsto che : *"La clausola decadenziale prevista al punto 4.2 del decreto di concessione del contributo n.128 del 27.4.2015 e dal punto 6.1 del decreto di liquidazione n. 221 del 23.6.2015, aggiunta successivamente in virtù di rinvio recettizio, finiva per **superare implicitamente le disposizioni del bando** (art. 13 comma 5), dando maggiore vincolatività dell'obiettivo prefigurato attraverso l'espressa previsione della decadenza dal beneficio concesso – diversamente non giustificabile – nell'ipotesi di mancato raggiungimento dello stesso nei successivi 18 mesi, termine entro cui bisognava anche notiziare l'Amministrazione".*

Questo passaggio è importante, in quanto serve a individuare definitivamente il **termine di 18 mesi** (e non 12) per la **riconversione professionale anche per le domande presentate a valere sul secondo Bando** della misura 1.5, emanato con il **Decreto Dirigenziale n. 40 del 15/07/2013**. In pratica la clausola decadenziale di 18 mesi prevista nel decreto di concessione supera quella prevista nel bando.

Tale interpretazione, come pure stabilito nella sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 888/2021 rinviene la

propria fonte legittimante nell'art. 13 del bando stesso, a norma del quale ***"Gli eventuali ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo ... "***.

Pertanto, anche per i procedimenti a valere sul secondo Bando della misura 1.5, emanato con il Decreto Dirigenziale n. 40 del 15/07/2013, **il termine per la riconversione professionale è 18 mesi.**

#### **4.2: Dies a quo**

Il punto 4.2 dei decreti di concessione dispone l'obbligo di intraprendere un'attività lavorativa in un ambito diverso dalla pesca marittima entro 18 mesi, **decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione del premio.**

Agli atti dell'Ufficio non è presente per tutti i beneficiari la copia dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.

Pertanto, nei casi in cui manca la prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di liquidazione, appare ragionevole fissare la data del **DIES A QUO** per la decorrenza dei 18 mesi utili per la riconversione professionale **a partire dalla data del mandato di liquidazione** (ordinativo di pagamento).

#### **4.3: Mancata o ritardata comunicazione**

La **comunicazione all'Amministrazione** dell'avvenuta riconversione professionale deve essere effettuata entro **18 mesi** decorrenti dalla data di notifica del decreto di liquidazione. Molti hanno omesso tale adempimento e hanno provveduto alla comunicazione solo con le memorie difensive inoltrate a seguito dell'apertura del procedimento di revoca/decadenza della concessione. In merito la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n. 168/20, ha riconosciuto *"la natura meramente formale dell'adempimento pretermesso"*.

Si ritiene, pertanto, che **l'omessa comunicazione non comporti la decadenza dal beneficio**, sempre che, ovviamente, il beneficiario dimostri l'assolvimento dell'obbligo di riconversione professionale entro il termine di 18 mesi, anche alla luce del fatto che né il Bando di Misura, né il Decreto di concessione hanno previsto una sanzione specifica nel caso di inottemperanza.

#### **4.4: Riconversione tardiva**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - con la sentenza n. 158/19 ha disposto che *"va **ridimensionata la condanna risarcitoria nei confronti di coloro che, pur non essendosi riconvertiti professionalmente nei termini prestabiliti, hanno comunque profuso uno sforzo in tal senso, seppur tardivamente e/o in ambito professionale "non diverso" da quello della pesca ... a carico di questi ultimi, la condanna viene ridotta nella misura di euro 5.000,00 cadauno, oltre rivalutazioni ed interessi"*** anche alla luce del fatto che, in caso di responsabilità per **colpa grave**, *"il potere di riduzione dell'addebito riguarda, infatti, non già la valutazione dell'ammontare del danno, bensì la determinazione di quanta parte di detto pregiudizio patrimoniale debba essere ricondotto in capo al condannato"*.

Pertanto, a carico dei beneficiari che, pur non essendosi riconvertiti professionalmente nei termini stabiliti, **hanno comunque profuso uno sforzo in tal senso**, seppur tardivamente e/o in ambito professionale non diverso da quello della pesca, **sarà emesso il provvedimento di revoca/decadenza per € 5.000,00**, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Del pari, come pure statuito dalla Corte dei Conti, il procedimento va concluso con **il provvedimento di revoca/decadenza di € 5.000,00**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a carico dei beneficiari che, pur non essendosi riconvertiti professionalmente nei termini stabiliti, per le scarse condizioni di scolarizzazione, **hanno documentato di essersi**

**avvalsi dell'intermediazione di una locale Cooperativa di pescatori**, che avrebbe dovuto coadiuvarli nell'espletamento delle pratiche per i premi in questione.

#### **4.5: Mancata riconversione**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - con la sentenza n. 158/19 ha disposto che *"il **basso livello di scolarizzazione** di alcuni convenuti, comunque pienamente dotati di capacità naturale di agire, ovvero **l'età avanzata** degli stessi, **non possano costituire** una valida **causa esimente**",* ma nel contempo *"risulta condivisibile la richiesta avanzata dalla Procura regionale ... di ridurre la richiesta risarcitoria ad euro **10.000,00**, in considerazione dello status socio culturale dei percipienti"*, anche alla luce del fatto che, in caso di responsabilità per **colpa grave**, *"il potere di riduzione dell'addebito riguarda, infatti, non già la valutazione dell'ammontare del danno, bensì la determinazione di quanta parte di detto pregiudizio patrimoniale debba essere ricondotto in capo al condannato"*.

Pertanto, va emesso **il provvedimento di revoca/decadenza di € 10.000,00**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a carico dei beneficiari che sono incorsi nella **decadenza parziale del contributo per mancata riconversione professionale**, importo ridotto in considerazione dello *status* socioculturale dei percipienti.

#### **4.6: Riconversione con contratto a tempo determinato o part time**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - nella sentenza n. 158/2019 ha ritenuto che *"la natura del contratto, a tempo determinato, in assenza di prescrizioni contrarie, possa ritenersi comunque soddisfattiva delle condizioni richieste dal bando"*; la stessa, nella sentenza n.168/2020, ha riconosciuto che i percipienti *"hanno comprovato, seppur talvolta con contratti part-time o a tempo*

*determinato, l'avvenuta riconversione professionale entro i termini decadenziali" e "tenuto conto delle loro condizioni soggettive e della difficile fase congiunturale in cui operavano, **devono essere dichiarati esenti da responsabilità**".*

Di conseguenza, **l'assolvimento dell'obbligo di riconversione professionale può ritenersi avvenuto anche con contratti di lavoro a tempo determinato o part time** entro il termine di 18 mesi.

Parimenti si ritengono validi a tal fine i **contratti di collaborazione professionale o di lavoro autonomo**.

#### **4.7: Iscrizione al Centro per l'impiego**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - con la sentenza n. 168/20 ha specificato che non può essere ritenuta sufficiente la mera comunicazione a un **Centro per l'impiego** della disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa *"dato che con il transito verso una forma di rapporto subordinato, pur astrattamente ammissibile, la finalizzazione del contributo sarebbe inevitabilmente rimasta esposta alle variabili – esogene e indipendenti - del mercato del lavoro, a fronte del preciso impegno di riconversione assunto"*.

Pertanto, in tal caso **non può ritenersi assolto l'obbligo di riconversione e si procederà al recupero di € 10.000,00**, come indicato al par. 5.

Allo stesso modo, la sola apertura della Partita IVA, senza dimostrazione dello svolgimento di reale attività, non può ritenersi sufficiente per l'assolvimento dell'obbligo di riconversione professionale.

#### **4.8: Mancata riconversione per stato di malattia**

In taluni casi i beneficiari hanno addotto lo stato di malattia a giustificazione della mancata riconversione professionale.

In tali casi, che comportano margini di giustificabilità comprovati da gravi e documentati impedimenti, occorre distinguere se la malattia abbia generato uno stato di inabilità al lavoro permanente o solo temporaneo.

Nel primo caso lo stato di invalidità permanente deve essere comprovato da un certificato di invalidità pari al 100%, non soggetta a revisione, che attesti che il soggetto si trovi in condizione di infermità fisica o mentale tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In tal caso, **la malattia può essere considerata una legittima causa esimente dell'obbligo di riconversione professionale** ed il procedimento di revoca/decadenza può essere archiviato.

Nel secondo caso, lo stato di malattia giustifica la sospensione del termine di assolvimento dell'obbligo, che ricomincia a decorrere al termine dello stato di malattia debitamente comprovato. Occorrerà quindi verificare che **l'obbligo sia stato assolto entro il tempo residuo rispetto ai 18 mesi**, sommando quello iniziale eventualmente trascorso e **non computando il termine decorrente dalla sospensione di fatto per impossibilità di lavorare fino al termine dello stato di malattia**.

#### **4.8.1: Stato di malattia e stabilità dell'operazione**

L'art. 71, comma 3, del Reg. 1303/2013/UE, testualmente recita : "*Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme*".

**I cinque anni di stabilità dell'operazione si deducono**, nel caso della misura 1.5 del FEP, sia dal bando, che prevede la possibilità di riavere la licenza di pesca dopo cinque anni, che dalla sezione 3.2, punto 33, degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura : *"Dopo aver presentato una domanda di aiuto o, se questa non è prevista, un atto equivalente, l'impresa deve continuare a conformarsi alle norme della PCP per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario"*.

Le disposizioni sulla stabilità dell'operazione e dei relativi controlli a carico dell'Amministrazione, vanno quindi applicate ai casi in cui lo stato di inabilità al lavoro non permanente, o di invalidità o di malattia compatibili con una, sia pur ridotta, capacità lavorativa, si protragga oltre il termine di 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione o dalla data della liquidazione del premio di cui al punto 4.2. e per cinque anni oltre la data del pagamento del premio.

Nel caso in cui **l'inabilità permanente al lavoro sia attestata da un certificato di invalidità soggetto a revisione**, la cui data di scadenza rientri nei cinque anni della stabilità dell'operazione, è necessario **chiedere al beneficiario l'integrazione documentale attestante gli esiti della revisione**. Qualora quest'ultima **confermi l'inabilità totale per un periodo che va oltre i cinque anni complessivi dal pagamento del premio, si riterrà raggiunto il termine di stabilità dell'operazione** ed il procedimento di revoca/decadenza sarà archiviato. Viceversa, **se non viene prodotta alcuna documentazione**, dopo la legittima sospensione dell'obbligo di cui al punto 4.8 ricomincerà a decorrere il termine per l'assolvimento dell'obbligo di riconversione professionale, per cui **il beneficiario dovrà dimostrare di avere intrapreso un'attività lavorativa**.

Nel caso in cui **il beneficiario, dopo la scadenza del termine di revisione del certificato di inabilità, produca documentazione, discrezionalmente valutabile dall'Amministrazione, attestante uno stato di malattia** che **non sia di conferma della inabilità permanente** ma che tuttavia **attesti una situazione patologica** idonea a comprovare che **l'impossibilità di lavorare si sia protratta per tutto il termine di stabilità dell'operazione e che legittimi per l'intero periodo la sospensione dell'obbligo di riconversione, il procedimento di revoca/decadenza sarà archiviato.**

Anche nel caso in cui il beneficiario dimostri, mediante certificazione medica, **l'esistenza di uno stato di malattia che si protrae per oltre cinque anni dalla data del pagamento del premio**, il raggiungimento del termine di stabilità dell'operazione comporta **l'archiviazione del procedimento di revoca/decadenza sanzionatoria.**

#### **4.9: Malattia di prossimi congiunti**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - con la sentenza n. 168/20 ha disposto che *"... si ritiene di ridurre l'addebito nella medesima misura (euro 5.000, ndr) nei confronti del convenuto CURIA Pietro in considerazione delle peculiari circostanze di bisogno, legate al grave stato di malattia della moglie"*.

Pertanto, in caso di **grave malattia di prossimi congiunti del beneficiario (moglie, figli, genitori), comprovata da idonea documentazione, si applicherà il provvedimento di revoca/decadenza di € 5.000,00.**

#### **4.10: Riconversione prima del decreto di liquidazione**

In assenza di prescrizioni contrarie nel bando e nel decreto di concessione, si ritiene che possano reputarsi comunque **soddisfatte le condizioni**

**della riconversione professionale anche nel caso in cui questa sia avvenuta prima della notifica del decreto di liquidazione**, essendo compatibile con la realizzazione dell'interesse pubblico alla riduzione dello sforzo di pesca, connesso al finanziamento, la circostanza di avere avviato, anche da tempo, un'attività alternativa alla pesca professionale.

#### **4.11: Morte del beneficiario**

La morte sopraggiunta del beneficiario, successiva alla notifica del decreto di liquidazione, è evento estraneo alla volontà e al controllo dello stesso, non prevedibile secondo la diligenza media. Peraltro, il finanziamento è stato erogato a titolo di premio individuale a favore dei pescatori per il contenimento dello sforzo di pesca, per cui non risulta possibile individuare, come ad esempio nelle misure ad investimento, un potenziale beneficio in favore degli eredi. In casi analoghi, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - nella sentenza n. 158/2019 ha disposto **l'estinzione del giudizio nei confronti dei beneficiari deceduti** in ragione del fatto che il Pubblico Ministero *"ha dichiarato di non voler procedere alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi dei convenuti medio tempore deceduti"*. Ha disposto allo stesso modo la Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizione Centrale d'Appello - nella sentenza n.50/2021, dopo che *"la Procura generale ha dichiarato in udienza che non sussistono i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi"*, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c.

Pertanto, in linea con quanto statuito nelle sentenze summenzionate per i casi simili, si ritiene di **non procedere al recupero di alcuna somma nei confronti degli eredi dei beneficiari deceduti** nelle more del procedimento di revoca/decadenza.

#### **4.12: Calcolo interessi e rivalutazione monetaria**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - con la sentenza n.168/2020 ha stabilito che *“Onde evitare i cosiddetti cumuli moltiplicativi, che causerebbero un’ingiustificata locupletazione del creditore, gli interessi non devono essere computati sulla somma definitivamente rivalutata, bensì sulla somma rivalutata a scadenze fisse e predeterminate che il Giudice stabilisce nel caso concreto (nella specie il Collegio ritiene di seguire la prassi diffusa che segue cadenze annuali). Il dies a quo della liquidazione, nello specifico, va individuato nelle date di percezione dei benefici in questione...”*. Per il *dies ad quem* la sentenza fa riferimento alla data di pubblicazione della stessa.

Sull’importo totale, risultante dalla modalità di calcolo innanzi descritta, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo ex art. 1282, comma 1, c.c.

Per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi poi, la data di riferimento deve essere quella in cui l’amministrazione procedente definisca il procedimento con un proprio atto amministrativo e, pertanto, **la data di notifica del provvedimento di decadenza parziale o totale.**

#### **4.13: Falsa dichiarazione**

Nei confronti dei beneficiari che hanno fornito una falsa autocertificazione non veritiera in ordine al requisito soggettivo relativo all’assenza di condanne penali per **i reati previsti dal bando**, allo scopo di acquisire fraudolentemente il premio, va pronunciata la revoca/decadenza del provvedimento di concessione ed il recupero di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

#### **4.14: Richiesta restituzione premio per ripristino attività di pesca**

Nel caso venga avanzata la richiesta di restituzione del premio per ripristino dell'attività di pesca da parte di un soggetto incorso nella decadenza sanzionatoria (**incluso o non incluso** nelle sentenze di condanna della Corte dei Conti), lo stesso **dovrà restituire il premio sempre per la somma complessiva di € 40.000**. Tanto in applicazione del principio del *ne bis in idem*, previsto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU (Convenzione Europea Diritti dell'Uomo) nonché dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In applicazione di tale principio, ad esempio, è vietato che due giudici, ad es. Corte dei Conti e Giudice civile, possano condannare un soggetto per lo stesso fatto. Nel nostro caso, è indubbio che comunque trattasi sempre di restituzione del contributo, sul quale non è ammessa locupletazione da parte dell'Amministrazione.

Nel caso, invece, in cui la richiesta di restituzione del premio pervenga allorquando non è stato avviato il procedimento di revoca/decadenza da parte della Regione, la definizione del procedimento di restituzione del premio chiuderà ogni rapporto con il beneficiario.

In caso di **restituzione della somma da parte di soggetti non interessati dalle sentenze di condanna della Corte dei Conti o da procedimenti di revoca/decadenza sanzionatoria, al fine di riprendere l'attività di pesca secondo quanto previsto dal Bando, vanno corrisposti i soli interessi legali e non la rivalutazione monetaria**, in considerazione del fatto che non sussiste illecito.

Ed invece, per quanto riguarda le richieste di restituzione dei 40.000 euro per il ripristino delle attività di pesca da parte di soggetti condannati dalla Corte dei Conti o soggetti a provvedimenti di restituzione all'esito di procedimenti di revoca/decadenza sanzionatoria, anche qualora la

restituzione sia solo parziale, le ulteriori somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sono dovute per l'intero importo, in quanto il potere di riduzione a favore del beneficiario non elimina l'illegittimità della corresponsione per l'intera somma.